



DOTTORI COMMERCIALISTI  
& CONSULENTI D'IMPRESA  
ASSOCIATI

**ACB**GROUP  
Studio Integrato

Sabrina Causio  
Vincenzo Consiglio  
Antonello Fagotti  
Giuseppe Fornari  
Annalisa Monelletta  
Sandro Paiano  
Filippo Maria Pantini  
Flavia Ricci  
Massimiliano Tessenda  
Luca Vannucci

\*

Francesca Ferroni  
Consuelo Gerundino  
Grazia Maria Ortore  
Laura Piazzoli  
Stefano Sdei

\*

#### Avvocati

Francesca Bertinelli  
Andrea Conversano  
Rita Dottori  
Ilaria Nimbi  
Stefania Morri

Perugia, 6 dicembre 2011

## SCADENZARIO DEL MESE DI DICEMBRE 2011

27 DICEMBRE MARTEDI'		ATTENZIONE!!!!!!	
IVA	<b>Omesso versamento per un importo superiore a 50 mila euro – Fattispecie penale</b> E' punito con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque non versi entro oggi l'Iva dovuta in base alla dichiarazione annuale relativa al 2010 se l'ammontare risulti superiore a euro 50mila per il periodo d'imposta (art. 10-ter, D.Lgs. 74/2004).		
02 GENNAIO LUNEDI' 2012		ATTENZIONE!!!!!!	
SPESOMETRO	<b>Comunicazione delle operazioni rilevanti</b> Il prossimo <b>2 gennaio 2012</b> scade il termine per l'invio delle comunicazioni all'Agenzia delle Entrate delle operazioni attive e passive poste in essere nel corso del <b>2010</b> rilevanti ai fini IVA, d'importo non inferiore a <b>25.000</b> euro, <b>certificate da fattura.</b>		

## CHECK LIST DI FINE ESERCIZIO

Con la chiusura dell'esercizio si rende necessario controllare il livello raggiunto da determinati parametri che, se superati, obbligano le imprese ad attuare nuove procedure o adempimenti a partire dal nuovo anno.

- ❑ **Contabilità di magazzino:** le imprese sono obbligate alla tenuta delle scritture ausiliari di magazzino, a partire dal secondo periodo di imposta successivo a quello in cui per la seconda volta consecutiva sono stati superati entrambi i limiti di euro 5.164.568,99 di ricavi annui ed euro 1.032.913,80 di rimanenze finali.  
L'obbligo cessa a decorrere dal primo esercizio successivo a quello in cui per la seconda volta consecutivamente l'impresa non ha superato anche solo uno dei limiti di ricavi annui e rimanenze finali sopra citati.
- ❑ **Bilancio abbreviato:** le società di capitali, che non abbiano emesso titoli negoziati in mercati regolamentati, possono redigere il bilancio in forma abbreviata quando, nel primo esercizio o, successivamente, per due esercizi consecutivi, non abbiano superato due dei seguenti limiti:

  - totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 4.400.000,00 euro;
  - ricavi vendite e prestazioni: 8.800.000,00 euro;
  - dipendenti occupati in media durante l'esercizio: n. 50 unità.

L'obbligo cessa se per due esercizi consecutivi due dei predetti limiti non sono superati.
- ❑ **Bilancio consolidato:** le società di capitali controllanti sono obbligate alla redazione del bilancio consolidato. Sono tuttavia esonerate le imprese controllanti che unitamente alle imprese controllate per due esercizi consecutivi non abbiano superato due dei seguenti limiti:

  - euro 17.500.000,00 totale degli attivi degli stati patrimoniali;
  - euro 35.000.000,00 totale dei ricavi delle vendite e delle prestazioni;
  - 250 dipendenti occupati in media nell'esercizio.
- ❑ **Passaggio al regime di contabilità ordinaria:** i contribuenti in contabilità semplificata devono verificare la sussistenza delle condizioni che permettono di rimanere in tale regime anche nel 2011 e, precisamente, un volume d'affari, realizzato nell'anno solare precedente, non superiore ad euro 400.000,00 per le imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi ed euro 700.000,00 per le imprese aventi per oggetto altre attività. In caso di superamento dei suddetti limiti, nonché di opzione per il regime di contabilità ordinaria, occorre provvedere alla messa in uso del libro giornale e del libro inventari.
- ❑ **Limiti per la liquidazione Iva trimestrale:** i contribuenti Iva trimestrali devono verificare la sussistenza delle condizioni che permettono di rimanere tali anche nel 2012 e, precisamente, ricavi realizzati nell'anno solare precedente non superiori ad euro 309.874,14 per le imprese che svolgono attività di prestazioni di servizi ed euro 516.456,90 per le imprese aventi per oggetto altre attività.
- ❑ **Cessazione del regime dei minimi:** il regime cessa, con l'applicazione del regime ordinario dal 2012, quando il contribuente nel corso del 2011:

  - ha conseguito ricavi o compensi superiori a 30.000 euro;
  - ha sostenuto spese per dipendenti o collaboratori;
  - ha effettuato acquisti di beni strumentali che, sommati a quelli dei due anni precedenti, superano i 15.000 euro;
  - ha effettuato cessioni all'esportazione;
  - ha erogato somme a titolo di partecipazione agli utili agli associati in partecipazione con apporto costituito esclusivamente da prestazione di lavoro.

**Si raccomanda inoltre di provvedere alla redazione delle distinte inventariali delle scorte di magazzino**

15 DICEMBRE GIOVEDI'	
<b>IVA</b>	<p><b>Operazioni per le quali sono rilasciati scontrini fiscali o ricevute - Annotazione</b> Le operazioni per le quali è stato rilasciato lo scontrino fiscale, effettuate nel mese di novembre 2011 possono essere annotate, con unica registrazione, nel registro dei corrispettivi, entro il giorno 15 dicembre, con allegazione al registro stesso degli scontrini riepilogativi giornalieri. La facoltà di annotazione cumulativa mensile può essere esercitata anche dai contribuenti che emettono le ricevute fiscali, per effetto dell'equiparazione tra scontrino e ricevuta ai fini certificativi.</p> <p><b>Fatturazione differita – Emissione ed annotazione</b> Scade il termine per l'emissione e l'annotazione delle fatture relative alle cessioni di beni risultanti da documenti di trasporto o di consegna spediti o consegnati nel mese di novembre 2011.</p> <p><b>Fatture di importo inferiore ad euro 300,00 – Annotazione</b> Scade il termine per l'annotazione del documento riepilogativo delle fatture, di importo inferiore ad euro 300,00, emesse nel mese precedente.</p> <p><b>Associazioni sportive dilettantistiche – Annotazione</b> Per le associazioni sportive dilettantistiche che hanno optato per l'applicazione delle disposizioni di cui alla L. 16 dicembre 1991, n. 398, scade il termine per annotare, anche con una unica registrazione, l'ammontare dei corrispettivi e di qualsiasi provento conseguito nell'esercizio di attività commerciali, con riferimento al mese precedente.</p>
16 DICEMBRE VENERDI'	
<b>ICI</b>	<p><b>Imposta comunale sugli immobili 2011 - Versamento</b> Scade il termine per il versamento della seconda rata a saldo dell'imposta comunale sugli immobili dovuta per il 2011.</p>
<b>IRAP</b>	<p><b>Amministrazioni dello stato ed enti pubblici – Acconto mensile - Versamento</b> Per gli organi e le amministrazioni dello Stato e per gli enti pubblici che effettuano il versamento dell'IRAP mensilmente scade il termine per l'effettuazione del versamento dell'acconto mensile calcolato sull'ammontare degli emolumenti corrisposti nel mese precedente.</p>
<b>IRPEF</b>	<p><b>Enti pubblici – Ritenute alla fonte ed addizionali - Versamento</b> Per gli enti pubblici scade il termine per il versamento delle ritenute operate nel mese precedente e delle relative addizionali regionali e comunali.</p>
<b>UNICO 2011 IRAP 2011</b>	<p><b>IRPEF – Eredi di persone fisiche decedute</b> Per gli eredi delle persone fisiche decedute successivamente al 28 febbraio 2011, versamento del saldo 2010 delle imposte e dei contributi dovuti dal defunto in base al Mod. Unico 2011 e Irap 2011, senza applicazione di sanzioni</p>

<b>16 DICEMBRE VENERDI' (segue)</b>	
<b>TFR</b>	<p><b>Imposta sostitutiva – Rivalutazione del TFR – Versamento dell’acconto</b>            Scade il termine per il versamento dell’imposta sostitutiva sulla rivalutazione del TFR. L’imposta si applica con aliquota dell’11% mediante versamento in acconto entro il 16 dicembre dell’anno in corso ed a saldo entro il 16 febbraio dell’anno solare successivo. L’acconto è stabilito nella misura del 90% delle rivalutazioni maturate nell’anno precedente, salvo applicazione del metodo previsionale.</p>
<b>INPS</b>	<p><b>Contributi mensili - Versamento</b>            Scade il termine per procedere, da parte dei datori di lavoro, al pagamento dei contributi previdenziali relativi al mese di novembre 2011.</p>
<b>INPS</b>	<p><b>Contributo alla gestione separata - Versamento</b>            Scade il termine per il versamento del contributo alla gestione separata INPS, sui compensi corrisposti nel mese di novembre 2011 relativi a: rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, prestazioni degli incaricati alle vendite a domicilio, spedizionieri doganali, borse concesse per la frequenza ai corsi di dottorato di ricerca, associati in partecipazione che apportano lavoro privi di autonomi albi professionali, lavoratori autonomi occasionali qualora il reddito annuo derivante da detta attività sia superiore a 5.000 euro.</p>
<b>ENPALS</b>	<p><b>Contributi mensili - Versamento</b>            Scade il termine per il versamento da parte delle aziende del settore dello sport dei contributi ENPALS dovuti per il periodo di paga scaduto il mese precedente.</p>
<b>ACCISE</b>	<p><b>Pagamento imposta</b>            Scade il termine per il pagamento dell’accisa per i prodotti ad essa soggetti, immessi in consumo nel mese di novembre 2011.</p> <p><b>Diritti annuali di licenza – Versamento</b>            Scade il termine per il versamento del diritto annuale di licenza per gli impianti, depositi ed esercizi secondo gli importi previsti.</p>
<b>INTRATTENIMENTI</b>	<p><b>Attività svolte a carattere continuativo – Versamento</b>            Per gli esercenti le attività elencate nella Tariffa allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 640 scade il termine per il versamento dell’imposta sugli intrattenimenti, relativamente alle attività svolte con carattere continuativo nel mese precedente.</p>
<b>IMPOSTA SOSTITUTIVA</b>	<p><b>Detassazione premi produttività – Imposta sostitutiva - Versamento</b>            Per i sostituti d’imposta, versamento in via telematica con il Modello F24 dell’imposta sostitutiva sulle somme erogate ai dipendenti, nel mese precedente, in relazione a incrementi di produttività, innovazione ed efficienza legati all’andamento economico delle imprese (art. 5, D.L. 185/2008; art. 2, co. 156-157, L. 191/2009)</p>

<b>16 DICEMBRE VENERDI' (segue)</b>	
<b>IRPEF</b>	<p><b>Ritenute - Versamento</b> Scade il termine per il versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese di novembre 2011 per i redditi di lavoro autonomo e per le provvigioni di agenti e rappresentanti (cod. tributo 1040-1038 ecc.), per i redditi di lavoro dipendente (cod. tributo 1001-1012) e assimilati (cod. tributo 1004), per i redditi di capitale, per i dividendi (cod. tributo 1035) e per i redditi diversi.</p> <p><b>Addizionali Regionale e Comunale – Versamento</b> Scade il termine per il versamento delle addizionali all'IRPEF sui redditi di lavoro dipendente e assimilati trattenute nel mese precedente.</p>
<b>IVA E RITENUTE</b>	<p><b>Ravvedimento - Versamento</b> Scade il termine per il versamento tardivo dell'Iva dovuta per ottobre 2011 e delle ritenute operate in ottobre 2011, non effettuato entro il 16.11.2010, con sanzione ridotta (3,00%) e interessi legali (1,5%).</p>
<b>IVA</b>	<p><b>Iva mensile - Versamento</b> Scade il termine per l'effettuazione del versamento, sulla base della liquidazione relativa al mese di novembre 2011, per i contribuenti a regime mensile. Se l'importo non supera euro 25,82 il versamento è effettuato insieme a quello relativo al mese successivo. I contribuenti che affidano a terzi la tenuta della contabilità e ne abbiano dato comunicazione all'Ufficio dell'Agenzia delle Entrate competente nella prima dichiarazione annuale presentata nell'anno successivo alla scelta operata, possono fare riferimento, ai fini della liquidazione mensile, all'imposta divenuta esigibile nel secondo mese precedente.</p> <p><b>Dichiarazioni d'intento ricevute – Comunicazione</b> Scade il termine per la presentazione, mediante trasmissione telematica, della comunicazione relativa alle dichiarazioni d'intento ricevute nel precedente mese di novembre 2011.</p>
<b>20 DICEMBRE MARTEDI'</b>	
<b>IMPOSTA SULLE ASSICURAZIONI</b>	<p><b>Versamento mensile</b> Scade il termine per il versamento dell'imposta dovuta sui premi ed accessori incassati nel mese di novembre 2011 nonché gli eventuali conguagli dell'imposta dovuta sui premi ed accessori incassati nel mese di ottobre 2011.</p>
<b>27 DICEMBRE MARTEDI'</b>	
<b>IVA</b>	<p><b>INTRASTAT - Scambi intracomunitari</b> Presentazione in via telematica degli elenchi Intrastat mese di novembre 2011.</p>

27 DICEMBRE MARTEDI' (segue)	
<b>IVA</b>	<p><b>Acconto annuale – Versamento</b> Versamento acconto Iva relativo al 2011 da parte dei contribuenti mensili (cod. 6013) e dei contribuenti trimestrali normali e speciali (cod. 6035).</p>
<b>ACCISE</b>	<p><b>Pagamento imposta</b> Scade il termine per:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- il pagamento dell'accisa per i prodotti ad essa soggetti, immessi in consumo dal 1° al 15 dicembre 2011;</li> <li>- il versamento, a titolo di acconto, dell'accisa relativa alle immissioni in consumo degli oli minerali, ad eccezione del gas metano, nel periodo compreso tra il 16 e il 31 dicembre 2011.</li> </ul>
29 DICEMBRE GIOVEDI'	
<b>UNICO 2011 IRAP 2011</b>	<p><b>Ravvedimento – Invio telematico</b> Ultimo giorno utile per la regolarizzazione, mediante ravvedimento, della presentazione della dichiarazione Unico 2011 e IRAP 2011 per le persone fisiche, società di persone e soggetti equiparati, soggetti Ires, nonché intermediari abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni che non hanno presentato i modelli dichiarativi entro il 30/09/2011.</p>
30 DICEMBRE VENERDI'	
<b>ACCONTI D'IMPOSTA</b>	<p><b>Ravvedimento - Versamento</b> Ultimo giorno utile per la regolarizzazione della 2<sup>a</sup> o unica rata di acconto IRPEF, IRES ed IRAP relativo all'anno 2011 non effettuato (o effettuato in misura insufficiente) entro il 30 novembre 2011 da persone fisiche, società semplici, società di persone e soggetti equiparati, nonché società di capitali, che presentano la dichiarazione dei redditi - Unico 2011.</p>
<b>IVA</b>	<p><b>Operazioni doganali effettuate nel mese di dicembre – Versamento</b> Scade il termine per il pagamento dell'imposta sul valore aggiunto afferente le operazioni doganali effettuate dal 1° al 24 dicembre.</p>
<b>INVENTARI</b>	<p><b>Redazione e sottoscrizione</b> Il libro degli inventari deve essere redatto e sottoscritto entro tre mesi dalla scadenza del termine di presentazione della dichiarazione dei redditi. Conseguentemente per i soggetti per i quali il termine di presentazione della dichiarazione Modello Unico è scaduto il 30 settembre 2011, scade il termine per l'esecuzione dei predetti adempimenti.</p>

30 DICEMBRE VENERDI' (segue)	
<b>SCRITTURE CONTABILI</b>	<p><b>Trascrizione sui libri</b></p> <p>La tenuta di qualsiasi registro contabile con sistemi meccanografici è considerata regolare in difetto di trascrizione su supporti cartacei, nei termini di legge, dei dati relativi all'esercizio per il quale i termini di presentazione delle relative dichiarazioni non siano scaduti da oltre tre mesi, allorquando anche in sede di controlli ed ispezioni gli stessi risultino aggiornati sugli appositi supporti magnetici e vengano stampati contestualmente alla richiesta avanzata dagli organi competenti ed in loro presenza.</p> <p>Conseguentemente, per i soggetti per i quali il termine di presentazione della dichiarazione Modello Unico è scaduto il 30 settembre 2011, scade il termine per la stampa su supporti cartacei dei dati relativi all'esercizio 2010.</p>
31 DICEMBRE SABATO (scadenza prorogata al 2 gennaio)	
<b>EREDI</b>	<p><b>Dichiarazione Modello Unico – Presentazione</b></p> <p>Scade il termine di presentazione da parte degli eredi – della dichiarazione Modello UNICO ed IRAP relativa alle persone decedute successivamente al mese di febbraio 2011.</p>
<b>IRES</b>	<p><b>Tassazione per trasparenza – Opzione</b></p> <p>Trasmissione telematica della comunicazione di opzione per il regime di tassazione per trasparenza (artt. 115 e 116, D.P.R. 917/1986 per le società di capitali, per il triennio 2011 – 2013)</p>
<b>IVA</b>	<p><b>Operazioni con paesi c.d. “black list” – Presentazione telematica elenchi</b></p> <p>Per i contribuenti che effettuano operazioni con operatori economici aventi sede, residenza o domicilio negli Stati o territori – paesi c.d. “<i>black-list</i>”, scade il termine di presentazione di elenchi riepilogativi delle operazioni effettuate nel mese precedente.</p> <p>Gli elenchi sono presentati con riferimento:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- a periodi trimestrali, per i soggetti che hanno realizzato, nei quattro trimestri precedenti e per ciascuna categoria di operazioni, un ammontare totale trimestrale non superiore a 50.000 euro;</li> <li>- a periodi mensili, per i soggetti che non si trovano nelle condizioni di cui sopra.</li> </ul> <p><b>Scambi intracomunitari – Autofatture – Fatture integrative</b></p> <p>Ultimo giorno per l'emissione delle autofatture da parte del cessionario o committente che, nell'ipotesi di acquisto intracomunitario, non ha ricevuto, entro novembre 2011, la fattura del fornitore estero relativa ad operazioni effettuate nel mese di ottobre 2011.</p> <p>Scade il termine per l'emissione, da parte del medesimo soggetto, di fattura integrativa, nel caso in cui abbia ricevuto una fattura originaria, indicante un corrispettivo inferiore a quello reale, registrata nel mese precedente.</p> <p><b>Scheda carburanti</b></p> <p>I soggetti che utilizzano i mezzi di trasporto nell'esercizio dell'impresa devono rilevare – alla fine del mese o del trimestre – il numero dei chilometri da riportare nell'apposita scheda (mensile o trimestrale) carburanti.</p>

31 DICEMBRE SABATO ( <i>segue</i> )	
<b>TOSAP/COSAP</b>	<p><b>Versamento rateizzato – Denuncia occupazione iniziata nel mese di dicembre</b>            Per le occupazioni che hanno avuto inizio successivamente al 31 luglio, il versamento della tassa, se di importo superiore ad euro 258,23 può essere effettuato in due rate di uguale importo aventi scadenza, rispettivamente, nel mese di inizio dell'occupazione e nel mese di dicembre dello stesso anno ovvero, se l'occupazione cessa anteriormente al 31 dicembre, alla data della cessazione medesima.</p> <p>Scade inoltre il termine per la presentazione della denuncia relativa ad occupazioni permanenti di suolo pubblico, qualora il rilascio dell'atto di concessione sia effettuato nel mese di dicembre 2011. Nello stesso termine deve essere effettuato il relativo versamento sul c/c postale intestato al Comune o al Concessionario della riscossione.</p>
<b>IVA</b>	<p><b>Scambi intracomunitari – Annotazione fatture</b>            Annotazione fatture inerenti ad acquisti intracomunitari, ricevute nel mese di novembre 2011.</p> <p><b>Enti non commerciali - Acquisti intracomunitari – Dichiarazione e versamento</b>            Per gli enti, associazioni ed altre organizzazioni di cui all'art. 4, quarto comma, D.P.R. n. 633/1972, non soggetti passivi d'imposta, nonché per quelli soggetti passivi d'imposta, relativamente all'attività istituzionale, scade il termine per la presentazione della dichiarazione, relativa agli acquisti intracomunitari per il mese di novembre 2011, con l'indicazione dell'imposta dovuta, nonché per il versamento dell'imposta.</p> <p><b>Autotrasportatori iscritti all'albo – Annotazione fatture emesse</b>            Per gli autotrasportatori di cose per conto di terzi iscritti all'albo di cui alla L. 6.6.1974, n. 298, annotazione delle fatture emesse nel trimestre solare precedente</p>
<b>INTRATTENIMENTI</b>	<p><b>Opzione per il regime iva ordinario</b>            Per gli esercenti le attività, i giochi e gli intrattenimenti previsti dalla tariffa allegata al DPR 26 ottobre 1972, n. 640 scade il termine per dare comunicazione all'ufficio SIAE, competente per domicilio fiscale, dell'opzione per l'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto nei modi ordinari.</p> <p>L'opzione è vincolante fino a revoca e comunque per un quinquennio. L'opzione stessa deve essere inoltre comunicata all'ufficio dell'Agenzia delle Entrate.</p>

**N.B.** Si ricorda, inoltre, che i nuovi contratti di locazione di beni immobili ed affitto di fondi rustici devono essere registrati entro 30 giorni dalla data dell'atto; per le cessioni, risoluzioni e proroghe anche tacite, dei suddetti contratti, regolarmente registrati, la relativa imposta di registro deve essere liquidata ed assolta entro 30 giorni dalla data in cui gli stessi cominciano a produrre i loro effetti. Nello stesso termine deve essere pagata l'imposta per l'annualità relativa ai contratti di locazione di fabbricati già registrati. Si precisa che la registrazione dei contratti in oggetto può essere effettuata anche in via telematica.